



**Progetto di scissione parziale di
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ PER AZIONI
a favore di
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. e
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.**


ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ PER AZIONI A FAVORE DI FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. E INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

I Consigli di Amministrazione di Unione di Banche Italiane Società per azioni ("**UBI**" o la "**Società Scissa**"), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ("**BF**") e Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ("**ISPB**" e, congiuntamente a BF, le "**Società Beneficarie**" o, singolarmente, una "**Società Beneficiaria**")

PREMESSO CHE

- (a) ad esito dell'operazione di acquisizione di UBI perfezionata attraverso un'offerta di acquisto e scambio da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. - società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 ("**ISP**") - quest'ultima attualmente detiene il 99,2% circa del capitale sociale della Società Scissa, la restante quota essendo costituita da azioni proprie detenute da UBI medesima;
- (b) nell'ambito dell'operazione di acquisizione è stata prefigurata, già nella documentazione di offerta resa disponibile al pubblico, la piena integrazione della Società Scissa in ISP, al fine di conseguire i correlati obiettivi di efficientamento e razionalizzazione;
- (c) preventivamente rispetto all'integrazione mediante fusione per incorporazione di UBI in ISP, si intende procedere alla scissione parziale di UBI a favore di BF e ISPB (la "**Scissione**"), al fine di assegnare alle Società Beneficarie specifiche e limitate attività e passività funzionali alla migliore integrazione della Società Scissa nel Gruppo ISP;
- (d) BF è una società totalitariamente controllata da ISP;
- (e) ISPB è una società totalitariamente controllata da BF;
- (f) al momento dell'efficacia della Scissione UBI sarà controllata da ISP con una partecipazione non inferiore al 99,2% del capitale sociale, la partecipazione residua essendo costituita - come già è costituita - da azioni proprie detenute da UBI medesima; nessuna variazione dell'assetto partecipativo si realizzerà nelle Società Beneficarie;



(g) la Scissione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni richieste per legge, e in particolare al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 19, 56 e 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB");

(h) all'esito della Scissione, e in pari data ma con effetto immediatamente successivo, si realizzerà la fusione per incorporazione di UBI in ISP; hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile (il "**Progetto di Scissione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Unione di Banche Italiane Società per azioni, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto 8, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, società iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Beneficiarie

1.2.1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 300.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00714540150, società iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2.2 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. con sede in Milano, via Montebello n. 18, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 105.497.424,00,



codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00460870348, società con socio unico Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.1 Statuto della Società Scissa

Lo Statuto della Società Scissa non subirà modificazioni per effetto della Scissione.

Peraltro, in data anteriore a quella di efficacia della Scissione, e subordinatamente al rilascio del richiesto provvedimento di accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza ex art. 56 TUB, detto statuto sarà modificato agli articoli 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 35, 36, al fine di, sinteticamente, riflettere l'appartenenza della Società Scissa al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, introdurre necessari adeguamenti della disciplina a seguito della revoca della società dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e, più in generale, apportare talune opportune semplificazioni.

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A", viene riportato lo Statuto della Società Scissa quale risulterà per effetto delle modifiche di cui al precedente paragrafo.

2.2. Statuto delle Società Beneficarie

Lo Statuto di BF non subirà modificazioni per effetto della Scissione.

Per effetto e a servizio della Scissione, ISPB aumenterà il proprio capitale sociale di euro 12.000.000,00 (dodici milioni) con emissione di n. 3.000.000 (tre milioni) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, il tutto nel rispetto del rapporto di cambio di cui al punto 4 del presente Progetto di Scissione, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Lo Statuto di BF attualmente vigente e lo statuto di ISPB portante le modifiche sopra descritte all'esito della Scissione (nonché le modifiche risultanti all'esito della scissione parziale della stessa ISPB a favore di Fideuram Investimenti Sgr

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

S.p.a., il cui effetto è programmato anteriormente all'efficacia della presente Scissione) sono riportati in allegato al presente Progetto di Scissione, rispettivamente, sotto le lettere "B" e "C".

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

3.1 Alla Società Beneficiaria BF verrà assegnato un compendio costituito da:

(a) la partecipazione in IW Bank S.p.A. - società con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00485260459 (di seguito "**IW Bank**") - detenuta da UBI e costituita da n. 22.650.000 (ventiduemilioneiseicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, rappresentanti il 100% del capitale sociale di IW Bank (di seguito, la "**Partecipazione**");

(b) il ramo d'azienda di UBI costituito dalle unità dedicate allo svolgimento delle attività di service a favore di IW Bank, e più precisamente dalle unità (i) collocate nella struttura denominata "UBI Online" per l'attività di call center "inbound" e "outbound" a servizio dei clienti IW Bank e ancora (ii) dedicate a servizi di amministrazione e bilancio, controllo di gestione, gestione del rischio (analisi, misurazione e monitoraggio), adempimenti fiscali, assistenza legale (con particolare riferimento alle attività in materia di pignoramenti), marketing (strategie di asset allocation), finanza ed execution (di seguito, il "**Ramo Service IWB**").

Il Ramo Service IWB sarà assegnato alla Società Beneficiaria BF nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività – comunque connesse all'attività svolta – riportate con la relativa valorizzazione al 30 giugno 2020 nell'elenco allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del ramo oggetto di scissione – che risultassero tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione, verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce di "numerario" relativa a "*Disponibilità liquide e crediti verso*

banche", per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale BF**") evincibile dalla situazione patrimoniale sub "D" sopra menzionata e pari a euro 2.000.000,00 (due milioni).

Nel Ramo Service IWB oggetto di Scissione sono inclusi i relativi rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della Società Scissa assegnati alle attività e al ramo oggetto di scissione.


Nelle attività del Ramo Service IWB sono compresi – in base alla valorizzazione al 30 giugno 2020 – "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*" (rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo della Società Scissa), "*attività materiali e immateriali*" (relative alla valorizzazione: (i) del *right of use* dell'immobile – già detenuto dalla Società Scissa in forza di contratto di locazione – destinato a ospitare l'unità organizzativa oggetto di scissione e (ii) degli arredi e dei beni strumentali a servizio del Ramo Service IWB) nonché "*Altre attività*" (relative ai crediti per i servizi erogati).

Nelle passività sono incluse – in base alla valorizzazione al 30 giugno 2020 – le voci "*debiti verso la clientela*" (relative al citato immobile in locazione) e "*altre passività*" (riconducibili al "*trattamento di fine rapporto del personale*" e ad altre passività legate al personale).

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 del codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile), con il ramo aziendale oggetto di scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura (ed in particolare il contratto di service in essere tra UBI e IW Bank) – in essere ed in fieri – nonché diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al ramo medesimo.

La Scissione della Partecipazione e del Ramo Service IWB (in appresso, il "**Compendio BF**") avverrà secondo il principio della continuità contabile per un valore contabile netto pari al Netto Patrimoniale BF del suddetto Ramo e al valore di libro della Partecipazione. L'assegnazione del medesimo Compendio BF alla Società Beneficiaria BF determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa mediante riduzione della riserva straordinaria.

La Società Beneficiaria BF iscriverà le attività e le passività incluse nel Compendio BF al valore nel quale esse erano iscritte nei libri della Società



Scissa e il valore netto verrà imputato, nella medesima Società Beneficiaria, alle *Altre riserve – riserve da operazioni under common control*.

3.2 Alla Società Beneficiaria ISPB verrà assegnato il ramo d'azienda della Società Scissa costituito dall'unità divisionale denominata "**TOP Private Banking**" meglio descritta oltre e organizzato per l'attività e i servizi a favore di clienti e aziende con grandi patrimoni (di seguito, il "**Ramo Private Banking**").

Si evidenzia a tal proposito che tale unità divisionale sarà incisa da un'operazione di dismissione ad altra banca di un ulteriore e più ampio ramo d'azienda della Società Scissa, la cui efficacia sarà antecedente a quella della Scissione (la "**Dismissione**"). Pertanto ai fini del presente Progetto di Scissione il Ramo Private Banking si intenderà quale risultante all'esito della Dismissione.

Il Ramo Private Banking sarà assegnato alla Società Beneficiaria ISPB nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività – comunque connesse all'attività svolta – riportate con la relativa valorizzazione pro-forma (definita sulla base della programmata Dismissione) al 30 giugno 2020 nell'elenco allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del ramo oggetto di scissione – che risultassero tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione, verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce di "numerario" relativa a "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*", per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale ISPB**") evincibile dalla situazione patrimoniale sub "E" sopra menzionata e pari a euro 21.000.000,00 (ventuno milioni).

Nel Ramo Private Banking sono inclusi i relativi rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della Società Scissa assegnati all'unità divisionale oggetto di Scissione.

Nelle attività del Ramo Private Banking sono compresi – in base alla valorizzazione pro-forma al 30 giugno 2020 – "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*" (rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo



della Società Scissa), "*crediti verso clientela*" (sostanzialmente derivanti da impieghi verso la clientela *private*), "*attività materiali e immateriali*" (relative alla valorizzazione: (i) del *right of use* dell'immobile – già detenuto dalla Società Scissa in forza di contratto di locazione – destinato a ospitare l'unità divisionale oggetto di Scissione e (ii) degli arredi e altri beni strumentali a servizio della medesima unità divisionale e correlati al Ramo Private Banking), nonché "*altre attività*" (riconducibili ad attività fiscali anticipate).

Nelle passività sono incluse – in base alla valorizzazione pro-forma al 30 giugno 2020 – le voci "*debiti verso banche*", "*debiti verso la clientela*" (derivanti da raccolta diretta e relative al citato immobile locato), "*altre passività*" (relative al trattamento di fine rapporto e ad altre passività relative al personale nonché ai fondi rischi di pertinenza del Ramo Private Banking).

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 del codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile), con il ramo aziendale oggetto di scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura (inclusi i contratti con la clientela) – in essere ed in fieri – nonché diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al ramo medesimo.

La Scissione del Ramo Private Banking avverrà secondo il principio della continuità contabile per un valore contabile netto pari al Netto Patrimoniale ISPB. L'assegnazione dello stesso alla Società Beneficiaria ISPB determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa mediante riduzione della riserva straordinaria.

La Società Beneficiaria ISPB iscriverà le attività e le passività incluse nel Ramo Private Banking al valore nel quale erano iscritte nei libri della Società Scissa.

Il valore netto del Ramo Private Banking assegnato a ISPB verrà dunque imputato, nella medesima Società Beneficiaria, (a) quanto a euro 12.000.000 a capitale sociale e (b) quanto a euro 9.000.000 a *Altre riserve – riserve da operazioni under common control*.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ISPB



La Scissione si realizzerà (a) senza aumento di capitale di BF e senza assegnazione di nuove azioni di BF a ISP, unico socio di UBI e BF medesima; (b) mediante aumento del capitale sociale di ISPB di euro 12.000.000 con emissione di n. 3.000.000 azioni ordinarie di ISPB prive di indicazione del valore nominale, che saranno assegnate a ISP, società che detiene – e deterrà al momento della Scissione – tutte le azioni della Società Scissa (salve le azioni proprie detenute da UBI). Il tutto, anche tenendo conto del fatto che all'esito della Scissione, e in pari data ma con effetto immediatamente successivo, si realizzerà la fusione per incorporazione di UBI in ISP.

Non è previsto un conguaglio in denaro.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI EMESSE A SERVIZIO DELLA SCISSIONE

Le nuove azioni ordinarie di ISPB assegnate a servizio della Scissione avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno al relativo possessore pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di effetto della Scissione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE


La decorrenza degli effetti giuridici della Scissione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di scissione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile.

7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA AL BILANCIO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficarie, anche ai fini fiscali, a partire dalla data degli effetti giuridici dell'operazione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.



**9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE
DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA
SCISSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Milano, 23 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
di Unione di Banche Italiane Società per azioni
Il Presidente
Paolo Maria Vittorio Grandi



Milano, 2 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Il Presidente
Paolo Molesini



Milano, 30 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Il Presidente
Giampio Bracchi



ALLEGATI


Allegato A: Statuto di UBI

Allegato B: Statuto di BF

Allegato C: Statuto di ISPB

Allegato D: Attività e passività del Ramo Service IWB con la relativa
valorizzazione alla data del 30 giugno 2020.

Allegato E: Attività e passività del Ramo Private Banking con la relativa
valorizzazione alla data del 30 giugno 2020.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and initials 'di' and 'du' on the right.

AII. A

STATUTO SOCIALE

(gli articoli contrassegnati da () sono riportati nel testo deliberato e proposto dal Consiglio di Amministrazione di UBI del 23 ottobre 2020 e che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti previo rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB da parte dell'Autorità di Vigilanza).*

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ****ARTICOLO 1**

È corrente la società Unione di Banche Italiane Società per azioni, in forma abbreviata anche solo UBI Banca S.p.A. (la "Società") riveniente dall'aggregazione di banche caratterizzate da comuni valori e principi ispirati al sostegno e allo sviluppo delle migliori risorse del territorio dove erano presenti tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

La Società potrà utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle società dalla stessa di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale.

ARTICOLO 2

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia, Bergamo e Milano.

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE****ARTICOLO 4 (*)**

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

4.2.- A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente



sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

4.3.- La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.4.- La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la propria rete distributiva.

4.5.- Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi dell'industria finanziaria, sia in Italia sia all'estero.

4.6.- La Società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (la "Capogruppo"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI

ARTICOLO 5

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.843.177.160,24 diviso in n. 1.144.285.146 azioni nominative prive del valore nominale.

5.2.- L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto della normativa vigente, con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 cod.civ..

5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

ARTICOLO 6

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

7.1.- L'azione è indivisibile.

7.2.- Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune

non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

7.3.- Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

ARTICOLO 8

8.1.- La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

La Società peraltro nei limiti e con l'osservanza della normativa anche prudenziale vigente può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi.

8.2.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo il "Consiglio");
- c) al Comitato per il Controllo sulla Gestione (di seguito anche solo il "Comitato per il Controllo");
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) al Consigliere Delegato;
- g) alla Direzione Generale.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10


L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 (*)

11.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2.- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e determina la remunerazione dei Consiglieri secondo quanto previsto dall'Art. 23



- dello Statuto; elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso il Presidente, e ne determina il compenso;
 - c) approva:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del personale;
 - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - su proposta del Consiglio di Amministrazione, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;
 - d) delibera in merito all'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo e, ove occorra, sentito il Comitato stesso, revoca o modifica l'incarico;
 - f) approva il bilancio d'esercizio e delibera sulla destinazione dell'utile;
 - g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;
 - h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

11.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato per il Controllo sulla Gestione previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione; sono fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

11.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

ARTICOLO 12

L'Assemblea si riunisce, di massima, alternativamente nella città, o provincia, di Bergamo o nella città, o provincia, di Brescia.

ARTICOLO 13 (*)

13.1.- L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto, comunicato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea degli azionisti, nonché ai Consiglieri e contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare .

13.2.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione..

13.3.- Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

ARTICOLO 14 (*)

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, prima dell'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 15 (*)

15.1.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

15.2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa vigente.

15.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le eventuali convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

15.4.- Non è ammesso il voto per corrispondenza.

15.5.- I componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

ARTICOLO 16 (*)

16.1.- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa pro tempore vigente.

16.2.- Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per

la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 17 (*)

17.1.- La proposta di cui all'Art. 11, secondo comma, lett. c) quarto alinea, è approvata dall'Assemblea ordinaria quando (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea ovvero (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

ARTICOLO 18

18.1.- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dall'Assemblea medesima.

18.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita e idonea a deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

18.3.- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.

18.4.- Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.


TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

La Società adotta ai sensi dell'art. 2409 sexiesdecies cod. civ. il sistema monistico di amministrazione e controllo articolato in un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato per il Controllo").

ARTICOLO 20 (*)

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) membri compresi tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i



5 (cinque) componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

20.2.- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3.- Essi, in ogni caso, rimangono in carica, con pienezza dei poteri, sino al loro rinnovo e sono, nei limiti della normativa vigente e di Statuto, rieleggibili.

20.4.- Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio si procede alla sostituzione secondo quanto previsto dall'Art. 22.

20.5.- I componenti del Consiglio non devono ancora aver superato all'atto della nomina i 75 anni d'età.

20.6.- Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

20.7.- Fermo ogni ulteriore requisito prescritto per i Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa stessa per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. In ogni caso tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, tutti i componenti del Consiglio devono:

aver maturato un'esperienza complessiva – attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero – di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio calcolati sui dati dell'ultimo

bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano professori universitari di ruolo da almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

20.8.- Almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

20.9.- Inoltre, la composizione del Consiglio deve assicurare un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di genere.

20.10.- Almeno 2/3 dei componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Art. 21 del presente Statuto e comunque dalla normativa pro tempore vigente.

20.11.- I componenti del Consiglio che siano componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al numero degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente l'organo di controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato regolamentato e dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa italiana e/o europea;
- fermo quanto sopra, relativamente al cumulo degli incarichi, non possono (a) comunque essere amministratori esecutivi in altre società con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro o (b) assumere cariche non esecutive in organi di amministrazione di altre imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi con ricavi superiori a 500 milioni di Euro, di imprese bancarie o finanziarie aventi un totale dell'attivo almeno pari a 5 miliardi di Euro, di imprese assicurative con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di Euro, in numero superiore a due. I dati dimensionali indicati dalla presente alinea sono calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato. Resta in ogni caso ferma la disciplina pro tempore vigente in materia di divieto di interlocking;
- devono tutti essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Art. 21;
- almeno 2 (due) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ed aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni.

20.12.- I componenti il Consiglio di Amministrazione devono tempestivamente comunicare il venir meno dei requisiti richiesti per la carica da essi ricoperta o il sopraggiungere o il verificarsi di una causa di incompatibilità. A tal fine, durante il corso della propria carica, sono tenuti ad

aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

20.13.- Fermo quanto previsto al successivo Art. 20.14:

- il venir meno di requisiti previsti dalla normativa vigente o dallo Statuto, determina la decadenza dalla carica;
- il sopraggiungere anche dopo la nomina di una causa di incompatibilità, in essa compreso il superamento dei limiti al cumulo di incarichi, ove non eliminato entro 30 giorni dal suo verificarsi comunicato dall'interessato ovvero dal più ampio termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, ne determina la decadenza;
- il venir meno di un requisito richiesto ai Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina comunque la decadenza dal Consiglio.

20.14.- Ove sia prevista dal presente articolo la sussistenza di particolari requisiti, condizioni, qualità personali in capo soltanto ad un numero minimo di Consiglieri, il venir meno di tali requisiti, condizioni, qualità in capo ad un Consigliere non ne determina la sua decadenza se essi permangono in capo al numero minimo previsto.

ARTICOLO 21

Ai fini del presente Statuto sono considerati Amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente. Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri applicativi definiti dal citato Codice e recepiti nell'apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.

ARTICOLO 22 (*)

22.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede ai sensi della normativa pro tempore vigente e del presente Statuto.

22.2.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 20 dello Statuto nonché delle maggioranze previste dall'Art. 25.6(ii).

22.3.- Nel caso in cui occorra sostituire un Consigliere componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione provvederà l'Assemblea.

22.4.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo,

dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

22.5.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata senza indugio.

22.6.- I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione peraltro deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere favorevole del Comitato Nomine espresso all'unanimità; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato con l'eccezione del componente di cui si propone la revoca.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

23.1.- L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per i componenti del Consiglio, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei comitati di cui all'Art. 31 del presente Statuto, ma non i componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce al proprio interno tale compenso complessivo.

23.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, può stabilire un compenso aggiuntivo per i Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo Statuto e così per il Consigliere Delegato e gli amministratori che facciano eventualmente parte di comitati di cui all'Art. 32, ma non per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei comitati di cui all'art. 31 del presente Statuto.

23.3.- Le remunerazioni, compresa quella complessiva di cui al primo comma, sono determinate in misura fissa, ad eccezione di quelle spettanti al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominato, che possono essere stabilite anche in misura variabile in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea e con la normativa vigente.



23.4.- L'Assemblea stabilisce all'atto della nomina in misura fissa e capitaria, ma con maggiorazione per il Presidente, per l'intera durata della carica, il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.5.- Ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

TITOLO VII POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE


ARTICOLO 24 (*)

24.1.- Il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme è l'organo di amministrazione e supervisione strategica della Società. Ad esso spetta la gestione dell'impresa con facoltà di compiere tutte le operazioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione necessarie o comunque utili e opportune per il miglior espletamento dell'oggetto sociale.

24.2.- Il Consiglio di Amministrazione assolve in via esclusiva, senza facoltà di delega, tutti i compiti di supervisione strategica di cui alla normativa pro tempore vigente e così tra l'altro:

- a) definisce e approva il modello di business, gli indirizzi generali programmatici e strategici, gli obiettivi e le politiche di governo e gestione dei rischi della Società, ivi incluso il risk appetite framework, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri;
- b) delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società, nonché in ordine alle operazioni strategiche quali
 - (i) acquisti da parte della Società di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 - (ii) acquisti o cessioni da parte della Società di aziende, rami d'azienda, rapporti giuridici in blocco, conferimenti, scorpori, investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 della Società o incida per più di 50 b.p. sul Common Equity Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - (iii) acquisti o cessioni da parte della Società di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Common Equity Tier 1 della Società, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;

- (iv) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- c) determina gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consigliere Delegato e della Direzione;
- d) delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- e) approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- f) approva il sistema delle deleghe con particolare riguardo a quelle in materia di erogazione del credito;
- g) definisce l'architettura complessiva del sistema dei controlli interni e in tale contesto approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento, assicurando che i responsabili delle funzioni di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio) abbiano accesso diretto agli organi aziendali, cui riferiscono periodicamente (e tempestivamente in caso di necessità) senza restrizioni o intermediazioni i risultati delle attività di controllo svolte; valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio;
- h) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e valuta il generale andamento della Società;
- i) approva la principale regolamentazione interna e quella attinente al proprio funzionamento nonché i regolamenti relativi ai flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali con particolare riferimento al sistema dei controlli interni;
- j) elabora la politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e stabilisce la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzioni di supervisione strategica;
- k) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio, in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi individuati;
- l) approva le linee guida e monitora il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società;
- m) assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A.' and several other stylized marks.

i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

24.3.- Il Consiglio di Amministrazione inoltre senza facoltà di delega e ferma comunque ogni competenza non delegabile in base alle normative pro tempore vigenti delibera:

- a) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato, sentito il Comitato Nomine;
- b) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- c) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze nonché le designazioni in ordine ai primi riporti gerarchici del Consigliere Delegato e del Consiglio di Amministrazione della Società e agli organi di amministrazione e controllo e alla direzione generale delle società controllate;
- d) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta. I componenti del Comitato di Direzione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nella regolamentazione interna di funzionamento del Consiglio ai sensi dell'Art. 24.2, lett. i) dello Statuto;
- e) l'eventuale costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, di ulteriori Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
- f) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo;
- g) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società;
- h) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché l'emissione di obbligazioni

- convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- i) ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale a seguito di recesso del Socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - j) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
 - k) la definizione e la supervisione circa l'implementazione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati nonché in generale in materia di operazioni in conflitto di interesse e l'approvazione del relativo regolamento.

ARTICOLO 25 (*)

25.1.- Il Consiglio deve riunirsi almeno con cadenza mensile; le riunioni di regola, con criteri di tendenziale alternanza si svolgono nella città di Bergamo, nella città di Brescia e nella città di Milano, ovvero, ove particolari circostanze lo richiedano, in altre località anche al di fuori dell'Unione Europea.

25.2.- Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno quattro suoi componenti oltre che nei casi previsti dall'Art. 33.2 e/o da ogni altra disposizione normativa pro tempore vigente.

25.3.- L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

25.4.- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

25.5.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

25.6.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per le delibere concernenti:

- (i) la nomina o revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, modifica, revoca delle sue deleghe e la determinazione del suo compenso;
- (ii) la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione di competenza del Consiglio.

25.7.- I componenti del Consiglio riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia. Fermo quanto sopra, i componenti del Consiglio sono tenuti al rispetto della normativa aziendale in materia di conflitto di interesse, nonché della normativa aziendale in tema di requisiti dei Consiglieri.

25.8.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

25.9.- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di regola invitati, con funzioni consultive, il Direttore Generale (ove nominato), il Chief Financial Officer ed il Chief Risk Officer; alle predette riunioni possono inoltre essere invitati i manager della Società e quelli delle società del Gruppo, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

25.10.- Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. Il Segretario redige, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo che gli stessi siano redatti da un notaio. I verbali devono essere trascritti nei relativi libri sociali obbligatori e ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione del Consiglio e dallo stesso Segretario.

ARTICOLO 26 (*)

26.1.- Il Presidente del Consiglio:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Art. 27;
- b) fermo quanto previsto dall'Art. 11, comma 4 dello Statuto, provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- c) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- d) convoca il Consiglio e ne presiede le adunanze, fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti ed adottandosi perché i lavori del Consiglio si svolgano con adeguata dialettica tra tutti i componenti, con particolare riguardo alla dialettica tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri in modo da consentire al Consiglio di giungere a determinazioni e decisioni frutto del contributo meditato e attivo di tutti i Consiglieri;
- e) sovrintende al corretto ed effettivo funzionamento del governo societario ed attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, organizzativo della Società, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio;
- f) cura i rapporti con il Consigliere Delegato e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni delegate in materia di gestione corrente; si pone come interlocutore del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del suo Presidente, e dei Comitati di cui all'Art.

- 31; cura, d'intesa con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e sovrintende sempre d'intesa con il Consigliere Delegato alla correttezza dei rapporti con i Soci;
- g) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) esercita tutti gli altri poteri, previsti dal presente Statuto, funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 27

27.1.- La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, con la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente.

27.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano disgiuntamente al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, ove nominato, nelle materie agli stessi spettanti per Statuto e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

27.3.- Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e Fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

27.4.- Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

ARTICOLO 28

28.1.- E' in facoltà del Consiglio di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che

riterrà opportune, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

28.2.- E' parimenti in facoltà del Consiglio di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

TITOLO VIII CONSIGLIERE DELEGATO

ARTICOLO 29


29.1.- Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Art. 24, può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Art. 26.2, o ad appositi comitati, composti da Consiglieri e/o dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

29.2.- Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 30 (*)

30.1.- Al Consigliere Delegato spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- f) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società;
- g) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio le designazioni dei primi riporti gerarchici del



Consigliere Delegato, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio.

30.2.- Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Art. 24.3, lett. d) ed e).

30.3.- Il Consigliere Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio sui risultati contabili della Società e delle principali società controllate. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

TITOLO IX COMITATI ENDOCONSILIARI

ARTICOLO 31

31.1.- Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con funzioni istruttorie, consultive e propositive e, comunque, con le funzioni richieste dalla normativa pro tempore vigente, un Comitato Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni, un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché gli altri comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente determinandone competenze e regolamento di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti della normativa vigente, può accorpore le funzioni di uno o più comitati o prevedere competenze aggiuntive.

31.2.- I Comitati sono composti da 3 a 5 componenti ciascuno, tutti non esecutivi ed in maggioranza dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'Art. 21; il Presidente di ciascun Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

31.3.- Il Presidente di uno dei Comitati di cui al presente articolo non può assumere la presidenza di un altro Comitato di cui all'articolo stesso.

31.4.- Il Presidente del Consiglio non può far parte di alcuno dei Comitati di cui al presente articolo.

31.5.- Il Comitato Rischi svolge funzione di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Comitato Rischi scambia informazioni con il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ove non ne facciano parte, i componenti del Comitato Rischi, per le tematiche di competenza, possono comunque partecipare alle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione partecipa alle riunioni del Comitato Rischi.

31.6.- La sostituzione dei componenti del Comitato Rischi deve essere debitamente motivata.

31.7.- Il Comitato Remunerazioni e il Comitato Nomine svolgono i compiti ad essi assegnati dal presente Statuto, dal Consiglio e dalla normativa pro tempore vigente. Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge i

compiti ad esso assegnati dal Consiglio, dal regolamento previsto dall'art. 24.3, lett. l) dello Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

31.8.- I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere membri di comitati diversi dal Comitato Rischi e dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

ARTICOLO 32

32.1.- Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori, consultivi e propositivi determinandone di volta in volta composizione, poteri, remunerazione.

32.2.- In particolare il Consiglio può istituire un Comitato Strategico composto da alcuni suoi componenti con compiti esclusivamente consultivi di supporto sulla definizione degli scenari strategici, del business model e dei piani industriali. Al Comitato potranno essere invitati dirigenti della Banca o del Gruppo in funzione delle loro competenze. Il tutto nel più rigoroso rispetto delle competenze del Comitato Rischi.

TITOLO X COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE


ARTICOLO 33 (*)

33.1.- Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di

- gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
 - h) riferisce tempestivamente all'Autorità di Vigilanza in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
 - k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
 - l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
 - m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - n) opera in raccordo con gli organi di controllo della Capogruppo, scambiando ogni informazione utile;
 - o) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
 - p) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse;
 - q) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
 - r) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società al Comitato di cui all'art. 24.3, lett. d) del presente statuto o a singoli suoi membri;
 - s) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A.' and several other stylized marks.

33.2.- Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

ARTICOLO 34

34.1.- Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, si convoca e funziona secondo il regolamento adottato dal Comitato stesso.

34.2.- Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dall'Art. 25.8 per le riunioni consiliari.

TITOLO XI DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 35 (*)

35.1.- La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

35.2.- I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

35.3.- Il Direttore Generale, ove nominato:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi


- amministrativi;
- e) ove non già Consigliere di amministrazione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale.

TITOLO XII BILANCIO, UTILI E RISERVE

ARTICOLO 36 (*)

- 36.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 36.2.- L'Assemblea approva il progetto di bilancio di esercizio ed esamina il bilancio consolidato della Società.
- 36.3.- Fermo quanto stabilito al comma 5, nei limiti degli utili distribuibili, l'Assemblea destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo pari al due per cento della parte distribuibile dell'utile netto risultante dal bilancio dedotti l'accantonamento a riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non potrà essere superiore a dodici milioni di Euro.
- 36.4.- Il Consiglio, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare di cui al precedente comma nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati ai sensi del precedente Art. 26.1, lett. g), con particolare riguardo ai territori di riferimento anche per il tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest'ultima aderisca.
- 36.5.- La destinazione dell'importo determinato ai sensi del precedente terzo comma non avrà luogo, in tutto o in parte, qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle competenti Autorità di Vigilanza.
- 36.6.- Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.
- 36.7.- Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.
- 36.8.- Il Consiglio, in accordo con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

TITOLO XIII SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one to its right.

ARTICOLO 37

37.1.- Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

37.2.- L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized initials and names.

All. B

STATUTO SOCIALE**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO****ARTICOLO 1**

La Società è denominata FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o in forma abbreviata FIDEURAM S.p.A.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

La Società è Banca ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Essa fa parte del Gruppo bancario INTESA SANPAOLO all'interno del quale le è attribuito il ruolo di sub-holding rispetto alle società proprie controllate. In tale qualità la Società è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, utili al fine dell'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al

raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 300.000.000,00 interamente versato, diviso in n. 1.500.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.

In mancanza delle formalità suddette le Assemblee sono tuttavia valide se si verificano i presupposti di legge.

ARTICOLO 8

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di

intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di tutti i Vice Presidenti, presiede altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 11

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri nominati dall'Assemblea, dei quali almeno due – ovvero tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti – indipendenti.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea, al momento della nomina. Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

(a) esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;

(b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;

(c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Ferma la previsione del quarto comma, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza

degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualevolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

ARTICOLO 16


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario ovvero dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle



persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le linee e operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;
- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni di legge o regolamentari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La facoltà di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione spetta, in via ordinaria, all'Amministratore Delegato, se nominato, o, in alternativa, al Direttore Generale; tale facoltà di formulare proposte è peraltro garantita anche agli altri Consiglieri.


ARTICOLO 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 19



Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446 e 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, secondo e terzo comma, del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può, costituire al suo interno speciali Comitati, con funzioni propositive, consultive, istruttorie e di controllo, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, nonché ad altri Dipendenti della Società, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati. Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

In casi urgenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dello stesso dalla legge o dallo statuto, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 20

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale, se nominato, e da un massimo di tre persone che possono assumere la qualifica di Condirettore Generale e/o di Vice Direttore Generale, fermo che non potranno comunque aversi più di due Condirettori Generali.

Esse provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed alle decisioni del Presidente, prese ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, e dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;

- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale. Nel caso siano stati nominati due Condirettori Generali, la sostituzione è disciplinata sulla base delle funzioni e competenze attribuite a ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso non possa operare la sostituzione da parte di un Condirettore Generale, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato e in caso siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello, tra essi, designato dal Direttore Generale.

ARTICOLO 21

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Fermo quanto previsto per le deliberazioni in via d'urgenza dall'articolo 19, ultimo comma, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in mancanza dei Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al/i Condirettore/i Generale/i, al/i Vice Direttore/i Generale/i spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone fisiche e giuridiche estranee alla Società per il compimento di singoli atti o affari e per determinate categorie di atti o d'affari.

SINDACI

ARTICOLO 22


L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Per i poteri e doveri dei Sindaci si osservano le norme di legge vigenti.

Per la nomina dei Sindaci l'Assemblea delibera con le maggioranze di



legge.

Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese documentate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

RECESSO**ARTICOLO 28**

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento**ARTICOLO 29**

Nel caso di scioglimento della Società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

AII. C

STATUTO
Articolo 1
(Denominazione)

È costituita una Società per Azioni denominata "**Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.**".

La Società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2
(Sede)

La Società ha sede in Milano.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3
(Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.


Articolo 4
(Oggetto)

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, inclusa l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5



(Capitale sociale)

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 117.497.424, diviso in n. 29.374.356 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative; ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

**Articolo 6
(Domicilio)**

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

**TITOLO III
RECESSO****Articolo 7
(Recesso)**

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.


È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**TITOLO IV
ASSEMBLEA****Articolo 8**

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al



numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolate da norme di legge.

L'assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, in particolare, approva in linea con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti:

- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.


Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, codice civile, ed in ogni altro



caso lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea.


I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, dei quali almeno uno - ovvero due, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero compreso tra sette e dieci (estremi inclusi) o da tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti - indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- a) esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle



sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;

c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori. Gli amministratori che risultino indipendenti all'esito di detta verifica sono assoggettati al regime di cui al secondo e al terzo periodo del precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione determina anche i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

Articolo 15


Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Articolo 16

Il Presidente, o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza ai sensi del terzo comma del successivo art. 17.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.



Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 23.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 19

Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.


La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice Presidente, se nominati, e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito delle politiche approvate dalla Capogruppo.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri ed il loro collocamento al riposo;



- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 del Codice Civile;
 - d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
 - e) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
 - f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - g) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
 - h) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, determinandone la composizione e le attribuzioni;
 - i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
 - j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
 - k) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari.
- Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione degli esponenti aziendali.

Articolo 21

Fermo restando la competenza dell'assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 C.C.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, di politiche di investimento inerenti i patrimoni affidati in gestione individuale dalla clientela e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in Comitati.

Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito e di politiche di investimento dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

TITOLO VI PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, salvo quanto previsto dal secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci intervengono alle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE

Articolo 25


La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 23. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.



Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 28.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

TITOLO X DIREZIONE GENERALE

Articolo 27

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, dal Condirettore Generale e/o da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi gestiscono gli affari correnti e provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 23.

Articolo 28

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e - fermo restando il potere di proposta dei singoli amministratori - assiste a quelle dell'Assemblea.


In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Condirettore Generale, se nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati o da un dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.


Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 30

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, the initials 'di' at the top, and another signature on the right.

AII. D

**Attività e passività del Ramo Service IWB con la relativa
valorizzazione alla data del 30 giugno 2020**


(importi in euro)

Attività	
Disponibilità liquide e crediti verso banche	596.000
Attività materiali e immateriali	8.563.000
Altre attività	2.600.000
Totale dell'attivo	11.759.000

(importi in euro)

Passività	
Debiti verso clientela	8.240.000
Altre passività	1.519.000
Totale del passivo	9.759.000

Netto Patrimoniales	2.000.000
----------------------------	------------------



All. E

**Attività e passività del Ramo Private Banking con la relativa
valorizzazione alla data del 30 giugno 2020**

(importi in euro)	
Attività	
Disponibilità liquide e crediti verso banche	2.722.215.000
Crediti verso la clientela	590.780.000
Attività materiali e immateriali	62.611.000
Altre attività	2.460.000
Totale dell'attivo	3.378.066.000

(importi in euro)	
Passività	
Debiti verso banche	-
Debiti verso clientela	3.335.555.000
Altre passività	21.511.000
Totale del passivo	3.357.066.000

Netto Patrimoniale	21.000.000
---------------------------	-------------------

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento informatico,
composto di cinquantotto pagine, è copia conforme
all'originale su supporto cartaceo a me esibito.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite
la Camera di Commercio di Torino, autorizzazione
del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale
delle Entrate per il Piemonte - sezione staccata
di Torino n. 9/2000 del 26 settembre 2000.

Torino, il 29 gennaio 2021

Firmato digitalmente